



TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile e Fallimentare

Il Giudice Designato
dott.sa Cristina Tabacchi

nella procedura di sovraindebitamento iscritta al *N.R. 6/2022*, promossa da
ALBERTO BRENDANI

Vista l'istanza di **accordo di ristrutturazione** depositata in data 3 maggio 2022

rilevato che sussistono le condizioni previste dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 gennaio 2012 numero 3;

rilevato in particolare che il ricorrente

- è persona fisica non assoggettabile alle procedure concorsuali previste dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

- sussiste il requisito di cui all'art.6, co.2, lett.a), L.3/12, in quanto il ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento, intesa quale la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà' di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità' di adempierle regolarmente;

- non sussiste il requisito di cui all'art.6, co.1, lett.b), L.3/12, sicché non può definirsi "consumatore" poiché le obbligazioni assunte si riferiscono a fidejussioni rilasciate a società commerciale di cui il ricorrente era socio ed amministratore;

- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla Legge 3/2012 mediante proposta di accordo;

- non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della Legge 3/2012;

- ha fornito idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

considerato, altresì, che la proposta avanzata è così strutturata :

è previsto il pagamento integrale delle spese di procedura,

➤ il ricorrente mette a disposizione della procedura l'attivo rinvenibile dal proprio patrimonio immobiliare oltre ad un contributo di finanza esterna;

➤ il totale dei debiti chirografari, pur soddisfatto in misura minima inferiore al 1%, rispetta la par condicio creditorum;

fissa ex art. 10 l. 3/2012 udienza per la comparizione delle parti e dei creditori per il giorno

13 luglio 2022 ore 12.00;

dispone

la comunicazione del presente decreto e della proposta di accordo a cura del Dott. Valerio Predaroli (nominato quale professionista ai sensi dell'art. 15 l.3/2012) **a tutti i creditori** presso la residenza o la sede legale, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata, telefax o telegramma entro il **termine del 31 maggio 2022;**

STABILISCE

Quale idonea forma di pubblicità la pubblicazione nel sito del Tribunale di Genova della proposta di accordo e del presente decreto

DISPONE

che sino a quando il provvedimento di omologazione diventerà definitivo non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo e causa anteriore;

INFORMA

che a decorrere dalla data del presente decreto e sino alla data di omologazione dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto;

DISPONE

che il presente decreto sia comunicato e pubblicato nei modi di legge.

Genova, 13/05/2022

Il Giudice Delegato
Dott.ssa C. Tabacchi

PROPOSTA DI ACCORDO

Art.9 e ss. Procedura Sovraindebitamento L. 27.01.2012, n.3 e succ. modif.

ALBERTO BRENDANI

cod.fisc. BRNLRT59T03E4630

Il sottoscritto ALBERTO BRENDANI (cod.fisc. BRNLRT59T03E4630) nato a La Spezia il 03.12.1959, residente in Moneglia, Via C. Di Tassi n. 55, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Ghisiglieri (cod.fisc. GHSFNC67M26D969N fax 010593937 pec francesco.ghisiglieri@ordineavvgenova.it) e dall'Avv. Giacomo Martini (cod.fisc. MRTGCM96M06D969Z fax 010593937 pec giacomo.martini@ordineavvgenova.it), presso e nel cui Studio in Genova, Via Macaggi 25/14, ha eletto domicilio ai fini del presente atto, come da mandato su foglio separato, e assistito dall'Advisor Dott.ssa Maria Pellegrino

Con Pausilio

Del professionista incaricato alle funzioni di OCC, Dott. Valerio Predaroli, nominato dal tribunale di Genova con provvedimento del 16.02.2022, deposita presso Codesto Tribunale **la proposta di accordo ex art.9 e ss., L.3/2012 con allegata la relazione particolareggiata dell'OCC nominato.**

Requisiti per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 6, 7 e 14ter, L.3/2012.

1. PRESUPPOSTI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

- a. Sussiste il requisito di cui all'art.6, co.1, L.3/12, essendo il ricorrente persona fisica non assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L.3/12;
- b. Non sussiste il requisito di cui all'art.6, co.1, lett.b), L.3/12, sicchè non può definirsi "consumatore" poiché le obbligazioni assunte si riferiscono a fidejussioni rilasciate a società commerciale di cui il ricorrente era socio ed amministratore;
- c. Sussiste il requisito di cui all'art.6, co.2, lett.a), L.3/12, in quanto il ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento, intesa quale *la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;*
- d. Non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti la domanda, ad alcuno dei procedimenti disciplinati dalla L.3/12, né ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14ter, L. 3/12;

e. Successivamente alla nomina del suddetto professionista, al fine di verificare la possibilità di presentare una proposta, è stata fornita la necessaria documentazione all'uopo richiesta, riscontrante il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, che di fatto rende impossibile adempiere alle obbligazioni.

2. Storia del debitore - Cause dell'indebitamento e diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni

Il sottoscritto è stato socio della società Sistemplast srl¹ e della società Sistema s.a.s.².

Nella prima società ha ricoperto la carica di consigliere di amministrazione sino al 12.6.2009. Nel corso degli anni 2005 e 2006 ha rilasciato fidejussioni presso istituti bancari, unitamente al sig. Dentone Tomaso, che ha presentato anche costui il ricorso alla L.3/2012 – R.G. 7/2019 e precisamente:

1. Unicredit spa (ora Do Bank spa già Fino1Securisation srl); garanzia personale sino alla concorrenza di € 591.000,00 nell'ambito dei rapporti di conto corrente, unitamente al socio/conigliere Dentone;
2. Intesa San Paolo spa (ora Intrum Italy spa) garanzia fidejussoria, unitamente al socio/conigliere Dentone;
3. Intesa San Paolo spa (ora Intrum Italy spa) fidejussione *ominibus* fino alla concorrenza di € 447.200,00 in data 20.12.2005 ed una fidejussione specifica fino alla concorrenza di € 650.000,00 in data 12.1.2006;
4. Unipol Banca spa (ora UnipolRec spa) fidejussione specifica fino alla concorrenza dell'importo di € 370.000,00 in data 27.11.2006, unitamente al socio consigliere sig. Dentone a garanzia di affidamenti conto corrente garantiti anche da ipoteca sullo stabilimento della società.

Le garanzie sono state prestate perché convinto e certo della solidità patrimoniale e della solvibilità della società garantita. Tuttavia nel corso del 2008, la grave crisi economica ha travolto anche la società, che per non aver onorato le scadenze è stata destinataria di procedure esecutive da parte dei suddetti istituti bancari (Procedure esecutive riunite n.50/09-70/209 e 78/10 R.G. ES.IM. Tribunale di Chiavari).

Il realizzo dell'esecuzione su tutti i beni mobili ed immobili, aggiudicati alle aste pubbliche, non hanno coperto in toto le richieste dei creditori istanti ed intervenuti, e ciò anche a causa della forte svalutazione del mercato immobiliare.

¹ Sistemplast srl, c.f. 03478290103, con sede legale in Casarza Ligure (Ge), cessata nel 2016.

² Sistema s.a.s. Rea GE-315000 P.Iva 00203300991, cessata l'8.7.2010.

La società ha cessato ogni attività ed è stata cancellata dal Registro Imprese nel 2016.

Per cui, il ricorrente si ritrova a subire l'azione di recupero per le fidejussioni rilasciate, che ad oggi hanno la seguente esposizione.

	Creditore	Mandante	Sistemplast	Sistema sas	Importo	Precisato
1	DoValue spa	Fino1 Securitisation srl	522.154,00		522.154,00	x
2	Intrum Italy spa	Intesa San Paolo	447.200,27	96.629,73	543.830,00	x
3	UnipolRec spa	Unipol Banca spa	664.252,26		664.252,26	x
			1.633.606,53	96.629,73	1.730.236,26	

Il ricorrente non ha altri debiti e ciò è confermato dalle verifiche effettuate presso gli uffici fiscali, Banca d'Italia, Crif e CTC.

3. Ragioni dell'incapacità del debitore di assolvere alle obbligazioni assunte

Il ricorrente tiene a precisare che le garanzie vennero rilasciate poiché consapevole della solidità patrimoniale e finanziaria della società garantita e che per nessun motivo vi era il presagio che le cose sarebbero andate nel modo descritto.

Inoltre [redacted] ha perso la gamma di lavoro [redacted] percepisce un'indennità Inail per risarcimento danni, erogata come rendita vitalizia per l'importo mensile di € 1.186,00 mensili.

Nei limiti delle sue possibilità, attualmente, il ricorrente è dipendente della società Kplast srl (cod.fisc. 09784290018) con sede in Casarza Ligure (GE) con un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato part-time, che andrà a scade il prossimo 30.6.2022, per uno stipendio mensile mediamente di circa E. 773,00.

Il ricorrente è coniugato in regime di separazione dei beni e vive presso l'abitazione di proprietà del coniuge.

Le entrate familiari – il coniuge, poiché le mancano pochi anni di contributi per la pensione ha iniziato una piccola attività commerciale di vendita di articoli sportivi, che a causa del Covid non ha decollato – tenuto conto delle elevate spese sanitarie che il ricorrente deve affrontare per l'handicap di cui è portatore, consentono a stento di coprire le esigenze di vita quotidiana.

Sicché per tutte le suddette ragioni, per le modeste entrate, non è in grado di assolvere alle obbligazioni assunte.

4. Situazione patrimoniale e Attivo disponibile

La situazione patrimoniale contempla alcuni fabbricati e quote di terreni oltre a redditi mensili, poc' anzi accennati, come di seguito descritto:

4.1 Reddito

Il ricorrente percepisce una rendita vitalizia annuale quale risarcimento Inail per l'infortunio sul lavoro, a seguito del quale perse la gamba sinistra, pari ad € 1.186,00 mensili nonché un reddito da lavoro dipendente a tempo determinato di circa € 773,00 mensili. Tenuto conto che il rapporto di lavoro è a tempo determinato, non vi sono elementi di certezza che possano far ritenere che prosegua per il futuro.

Reddito familiare	mensile	annuale	x 4 anni
Indennità Brendani	1.168,10	14.017,20	56.068,80
Stipendio		0,00	0,00
Liquidità	0,00	0,00	0,00
Entrate totali	1.168,10	14.017,20	56.068,80

4.2 Immobili:

- a. Terreni per la proprietà per 1/3 situati nel Comune di Sesta Godano (SP)
- b. Fabbricati:
 1. Proprietà di 1/8 in Sesta Godano
 2. Proprietà di 1/2 di una corte in Sesta Godano

Sui beni di cui ai punti a. (1/3 terreni) e b.2 (1/8 corte) è iscritta ipoteca giudiziale R.P. 1298 del 21.09.2009 del valore di € 240.192,52 oltre interessi, da parte della Unipol Banca spa, iscrizione a seguito della quale non risulta effettuato pignoramento.

La quota di proprietà degli immobili è stata valutata dal perito estimatore, Geom. Virginia Lucchetti Morlani, in complessivi € 24.900,00 \simeq a 25.000,00 (si allega la relazione di stima).

Il valore commerciale degli immobili, tuttavia, è molto lontano dal valore di stima se non addirittura nullo posto che trattasi di quote di terreni boschivi.

Il ricorrente ha acquisito l'offerta di acquisto da parte del nipote Edoardo Brendani che si è impegnato ad acquistarli al prezzo di € 5.000,00: l'offerta è condizionata all'omologa dell'accordo.

4.3 Liquidità

Il ricorrente ha un conto corrente cointestato con il coniuge presso il Crédite Agricole di Sesta Godano- c/c n.46699646 il cui saldo al 31.03.2022 era pari ad € 512,64, per cui la sua quota sarebbe del 50%. Vista l'esiguità della cifra, il ricorrente riterrebbe non metterla a disposizione, così da avere un piccolo risparmio che potrebbe servire in caso di eventi straordinari.

5.3 Spese per il mantenimento

Il ricorrente vive presso l'abitazione di proprietà della moglie che è titolare di tutte le utenze. Tuttavia, il ricorrente è tenuto per obbligo morale e di legge a partecipare alle spese familiari che vengono identificate e quantificate nella seguente tabella:

Reddito	mensile	annuale
Indennità Brendani	1.168,10	14.017,20
Stipendio	772,80	4.636,80
Stima TFR Kplast		1.178,00
Liquidità	0,00	-
Entrate totali		19.832,00
Spese di mantenimento		
	mensili	annuali
Spese sanitarie	285,67	3.428,00
Utenze enregia elettrica	70,00	840,00
Utenze acqua	98,92	1.187,00
Vestiario	75,00	900,00
Alimenti	468,00	5.616,00
Trasporti	209,00	2.508,00
Altri beni e servizi	176,00	2.112,00
Varie	100,00	1.200,00
Totali		17.791,00
Eccedenza fabbisogno mensile	170,08	2.041,00

Le spese di mantenimento non documentabili (vestiario, alimenti, trasporti, altri beni e varie) sono stati individuati, con l'ausilio dell'OCC dai dati ISTAT.

5. Spese di procedura

Le spese di procedura - contributo unificato, bolli e compenso del gestore della crisi/liquidatore, stimate in E. 600,00 saranno pagati al 100% in prededuzione dall'attivo liquidatorio.

Le spese legali e dell'advisor sono state sostenute da terzi.

6. Esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori

Non vi sono atti impugnati dai creditori.

7. Esistenza di atti di disposizione negli ultimi cinque anni

Il ricorrente ha dichiarato che non ha posto in essere atti di disposizione dell'ultimo quinquennio.

8. Proposta ai creditori:

Per quanto sopra esposto, stante la natura commerciale delle obbligazioni assunte e di conseguenza l'insussistenza della qualifica di consumatore, requisito di cui all'art.6, co.2, lett.b), il ricorrente propone la seguente proposta di accordo:

1. Finanza esterna di € 6.000,00 da parte del datore di lavoro Kplast srl, condizionata all'omologa dell'accordo;
2. Vendita degli immobili al prezzo di € 5.000,00 come da offerta di acquisto condizionata all'omologa dell'accordo;

La proposta contempla i seguenti pagamenti:

	Creditore	Mandante	Importo	Importo offerto	% di soddisf.	Patrimonio	Finanza esterna
1	DoValue spa	Fino1 Securitisation srl	522.154,00	5.000,00	0,96%	5.000,00	
2	Intrum Italy spa	Intesa San Paolo	543.830,00	2.700,00	0,50%		2.700,00
3	UnipolRec spa	Unipol Banca spa	664.252,26	2.700,00	0,41%		2.700,00
4	Spese procedura			600,00			600,00
			1.730.236,26	11.000,00		5.000,00	6.000,00

I crediti dell'ipotecario -Do Value Spa/Fino 1 Securitisation S.r.l. - saranno soddisfatti (parzialmente) con la vendita del patrimonio immobiliare, con lo stralcio del residuo credito, tenuto conto che i beni non hanno un valore di mercato apprezzabile oltre che di difficile se non impossibile allocazione, di talché l'offerta di acquisto acquisita³, è l'unica soluzione percorribile.

9. La liquidazione del patrimonio

Nella denegata ipotesi che l'accordo non venga omologato, il ricorrente propone la liquidazione del patrimonio ex art. 14^{ter}, L.3/12 che non contempla la finanza esterna ma solo i beni immobili con la procedura di vendita all'asta.

³ Il nipote che ha presentata l'offerta è il figlio del fratello Giacomo del ricorrente comproprietario di una quota dei beni

10. Attendibilità del piano

L'attendibilità dei dati è confermata dalla copiosa documentazione prodotta dal ricorrente e trova conferma nella relazione ex art.14^{ter} L.3/12 del gestore della crisi nominato.

11. Conclusioni

In base a quanto in precedenza descritto, il sig. Alberto Brendani, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, fa istanza per la soddisfazione dei creditori mediante la proposta di accordo ex art.9 e ss., L.3/12.

Il sottoscritto con la firma in calce al presente ricorso, dichiara la veridicità dei dati esposti. Tutto quanto sopra premesso, il sig. Alberto Brendani, come sopra rappresentato e difeso, considerata la relazione particolareggiata presentata dal gestore della crisi ai sensi dall'art. 9 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, rivolge


ISTANZA

affinché Codesto Ill.mo Tribunale, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dagli articoli 7, 8 e 12bis, Legge 27 gennaio 2012 n. 3, attraverso la proposta di accordo

1. Fissi con decreto la data dell'udienza di cui all'art.10, co.1, entro sessanta giorni dal deposito del presente ricorso con i relativi e conseguenti provvedimenti e termini per le comunicazioni;
3. Nomini liquidatore per l'esecuzione dell'accordo, nella persona dell'OCC, il Dott. Valerio Predaroli;
4. Disponga che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Genova, 27 aprile 2022

Alberto Brendani



Avv. Francesco Ghisiglieri

Avv. Giacomo Martini

Si allegano:

1. Carta d'identità e codice fiscale debitore
2. Certificato stato di famiglia e residenza
3. Elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute
4. Autocertificazione di assenza atti dispositivi negli ultimi 5 anni
5. Buste paga
6. Cedolino Inail
7. Estratti conto bancari degli ultimi 5 anni
- 7bis E. Conto bancario 2022
8. Contratto di lavoro Kplast
9. Dichiarazione sostitutiva assenza atti in frode
10. Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni
- 10bis Dichiarazione redditi 2021
11. Visura Pra
12. Perizia immobili
- 12bis Allegati alla perizia
13. Impegno finanza esterna
14. Impegno acquisto beni immobili